

AMICITIAE PIGNUS

Studi storici per Piero Del Negro

A cura di

Ugo Baldini e Gian Paolo Brizzi

EDIZIONI UNICOPLI

In copertina: F. Bellucco, Prospetto del palazzo Bo (1787)

Prima edizione: dicembre 2013

Copyright © 2013 by Edizioni Unicopli  
via Andreoli, 20 - 20158 Milano - tel. 02/42299666

<http://www.edizioniunicopli.it>

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla Siae del compenso previsto dall'art. 68, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, ovvero dall'accordo stipulato fra Siae, Aie, Sns e Cna, Confartigianato, Casa, Clai, Confcommercio, Confesercenti il 18 dicembre 2000.

## INDICE

- p. 9    Presentazione
- 11    «PRO TENUI FACULTATE MEA ET TEMPORIS ANGUSTIA...»,  
di *Gigliola di Renzo Villata*
- 31    GIURISTI CONTESI TRA STUDI GENERALI ALLA META DEL TRECENTO,  
di *Paolo Nardi*
- 39    LO STUDIO DI PADOVA E LA GUERRA DI CAMBRAI,  
di *Francesco Piovan*
- 65    GIROLAMO CARDANO NEL COLLEGIO MEDICO DI ROMA (1574-1576),  
di *Ugo Baldini*
- 87    TOWN AND GOWN?,  
di *Gian Paolo Brizzi*
- 105    IL «SAGGIO SUGLI SCHERZI» DI GIROLAMO BARBARIGO,  
di *Gregorio Piaia*
- 117    LA CLINICA MEDICA DELL'UNIVERSITA DI PADOVA DURANTE IL  
DOMINIO AUSTRIACO (1813-1866),  
di *Giuseppe Ongaro*
- 141    STUDENTI ITALIANI NEI TERRITORI SUBALPINI DOPO IL 1848,  
di *Ester De Fort*
- 153    GLI STUDI GIURIDICI ALL'UNIVERSITA DI ROMA NELL'ETÀ DI PIO IX,  
di *Maria Rosa Di Simone*
- 167    DA PADOVA ALLA CRIMEA, E RITORNO,  
di *Cecilia Ghetti*

- p. 189 L'UNIVERSITA DI PASQUALE VILLARI,  
di *Mauro Moretti*
- 209 CENTOCINQUANT'ANNI DEL POLITECNICO DI MILANO,  
di *Stefano Morosini, Andrea Silvestri, Fabrizio Trisoglio*
- 231 IL GONFALONE DELL'UNIVERSITA DI PADOVA,  
di *Luciana Sitran Rea*
- 243 ANTONIO FAVARO COME PROFESSORE,  
di *Luigi Pepe*
- 265 L'UMANESIMO RIFORMATORE DI JUAN LUIS VIVES E DI JOHANN STURM,  
di *Simona Negruzzo*
- 277 L'IMMAGINARIO DELLE INDIE NELL'ARIOSTO E NEL GROTO,  
di *Achille Olivieri*
- 293 LE DISAVVENTURE DELL'ELOQUENZA ITALIANA DI GIUSTO FONTANINI,  
di *Paolo Ulvioni*
- 309 LA BIBLIOTECA DI UN MECENATE: I LIBRI DI DOMENICO MOLIN,  
di *Antonella Barzazi*
- 325 LA FATICA DI LEGGERE,  
di *Marina Roggero*
- 335 LA GIORNATA DELLA PREVESA (27 SETTEMBRE 1538) NELLE MEMORIE  
DI BERNARDO SAGREDO,  
di *Marino Zorzi*
- 351 VENEZIA: UNA REPUBBLICA DI SANTI?,  
di *Pierluigi Giovannucci*
- 369 DONO INGRATO (Palazzo Venezia, 1564),  
di *Giuseppe Gullino*
- 383 L'ORDINE IMPERFETTO,  
di *Andrea Zannini*
- 401 LA DOTE POLITICA DELLA SPOSA NEI GIOCHI DI POTERE DEL  
PATRIZIATO VENEZIANO,  
di *Dorit Raines*

- p. 427 TRA PUBBLICO E PRIVATO,  
di *F. Zen Benetti*
- 447 TECNICI STRANIERI, INNOVAZIONE E CULTURA D'IMPRESA NEI  
LANIFICI VENETI (1670 - 1790 ca.),  
di *Walter Panciera*
- 463 VINCENZO STEFANO BREDA E IL GAS A VENEZIA (1859-1864),  
di *Adolfo Bernardello*
- 467 Elenco delle pubblicazioni di Piero Del Negro
- 509 Indice dei nomi

«PRO TENUI FACULTATE MEA ET TEMPORIS ANGUSTIA...»

Noterelle intorno a Filippo Decio grande consulente 'parsimonioso'

*Gigliola di Renzo Villata*

### 1. *Le ragioni di una scelta: Filippo Decio grande consulente*

Nel corso dei miei studi di decenni mi sono imbattuta più volte, anzi talora 'scontrata' con le citazioni, peraltro frequentissime, di opere di questo giurista milanese *princeps iureconsultorum aetatis suae*, alla pari di Giasone del Maino<sup>1</sup>, suo maestro per un tratto della formazione universitaria e poi rivale, non forse così acerrimo come altri a lui ostili, e a lui accomunato quanto meno dall'essere milanese e grande consulente. Di Giasone è nota la sua abilità nel campo, notoriamente ben remunerata; ma non è forse da meno Filippo Decio che ci lascia una poderosa raccolta di suoi *consilia*, man mano arricchitasi negli anni e accompagnata da un convincente successo editoriale. «Ingenio praeditus pugnacissimo», pronto a combattere non solo con le parole ma «ex occurso fortuito» anche con le mani, «fervidum et rixosum ingenium» da tutti temuto<sup>2</sup>, secondo il comune sentire della letteratura dell'epoca, Filippo Decio rimane personaggio controverso e per molti aspetti a tutt'oggi ancora da scoprire.

Proprio per la frequenza di rinvii ai suoi *responsa* nell'età successiva, indice eloquente di una considerazione e stima scientifica da parte dei giureconsulti, che reputarono necessario attingere alla sua esperienza professionale di consulente per trarne argomenti a favore della tesi accolta, o ... anche per rintuzzare le sue opinioni, mi è parso interessante approfondirne le peculiarità che emergono *prima facie*. In queste mie 'noterelle' cercherò perciò di porne in rilievo il modo di ragionare, le *auctoritates* da lui predilette, la cerchia dei suoi 'clienti' e l'ambito territoriale in cui si muove: il materiale a disposizione dello

<sup>1</sup> Cfr. Catelliano Cotta, *Memorialia ex variis utriusque Juris Doctoribus collecta*, tit. *De iurisperitis*, Venetiis, ex Officina Ioan. Baptistae Somaschi Papien., 1572, pp. 394-395: «Seculum verum nostrum et Ticinensem Academia exornant et excolunt duo superioribus haud aliqua parte cedentes Iason Maynus, et Phil. Decius Mediolanens. praeceptores mei. Hi leges et iura canonica maxime illustrarunt, et tanto maiores caeteris sunt, quanto Mediolanensis civilitas alias excellit...».

<sup>2</sup> Cfr. Angelo Fabroni, *Historia Academiae Pisanae*, I, Pisis, excudebat Cajetanus Mugnaius, p. 269.

studioso è enorme e qui si vuole solo offrire una visione d'insieme che, in qualche modo, renda a grandi linee il ruolo giocato nella scienza giuridica dall'agguerrito 'campione' del diritto ambrosiano.

Per introdurci al personaggio sarà utile qualche cenno biografico<sup>3</sup>, che ci aiuti a comprendere alcune sue intemperanze e a giudicarlo in una prospettiva storica il più possibile oggettiva.

Nato a Milano nel 1454 da Tristano, patrizio di Desio, che coltivava nell'ambiente umanistico, allora molto vivace, amicizie del talento di Pier Candido Decembrio, si dedica dapprima alle *humanae litterae* per poi avviarsi alla professione di giurista quando, trasferito a Pavia nel 1471 per l'infuriare della pestilenza, prende a seguire gli studi giuridici avendo come mentore il fratello maggiore Lancellotto, allora titolare apprezzato di una cattedra civilistica<sup>4</sup>. Da subito 'segnalato' per l'ardore polemico, la brillantezza del pensiero e le capacità

<sup>3</sup> Aldo Mazzacane, *Decio Filippo*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, 33, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1987, pp. 554-560 (e bibliografia ivi citata); *Gesamtkatalog der Wiegendrucke*, VII, Stuttgart, Hiersemann-New York Kraus, 1968 (nrr. 8220-8221); Marco Mantova Benavides, *Epitome virorum illustrium*, Patauij, Gratius Perchacinus excudebat, ff. 27r, 55v-56r; Guido Panciroli, *De claris legum interpretibus*, Patavii, apud Marcum, Antonium Brogiollum, 1637, pp. 331-332; Filippo Picinelli, *Ateneo dei letterati milanesi*, stamp. di F. Vigone, 1670, pp. 190-191, 384; Filippo Argelati, *Bibliotheca scriptorum Mediolanensium*, I, 2, Mediolani, in aedibus palatinis, 1745, coll. 549-554; Angelo Fabroni, *Historia Academiae Pisanae*, I, Pisis, excudebat Cajetanus Mugnainius, pp. 65, 87, 122, 128, 134, 141, 147, 158-160, 171, 195, 248, 269; Maria Gigliola di Renzo Villata, *Scienza giuridica e legislazione nell'età sforzesca*, in *Gli Sforza a Milano e in Lombardia e i loro rapporti con gli Stati italiani e europei (1450-1530)*, Milano, Cisalpino, 1982, pp. 98-99; Ead., *Tra leggi e scienza giuridica nella Milano d'ancien régime*, in *Bibliotheca Senatus Mediolanensis. I libri giuridici di un Grande Tribunale d'ancien régime*, dir. scient. Antonio Padoa Schioppa-Gigliola di Renzo Villata, Milano, Università degli Studi di Milano, 2002, pp. 75-76; Ead., *Alle origini di una scienza criminalistica laica matura: l'apporto dei canonisti quattrocenteschi. Riflessioni brevi*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur* herausgegeben von Orazio Condorelli, Franck Roumy, Mathias Schmoeckel, 3. *Strafrecht*, Köln-Weimar-Wien, Böhlau, 2012, pp. 1-21, spec. p. 9; Ead., *Decio Filippo*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna, il Mulino, 2013, pp. 729-731; Annalisa Belloni, *Professori giuristi a Padova nel sec. XV: profili biobibliografici e cattedre*, Frankfurt am Main, Klostermann, 1986, pp. 190-193; Giovanni Minnucci-Leo Kosuta, *Lo Studio di Siena nei secoli XIV-XVI: documenti e notizie biografiche*, Milano, Giuffrè, 1989, pp. 319, 324, 325, 335, 340, 296, 486, 500, 501, 503, 505, 526, 528, 529, 532, 534, 535, 544, 545, 549, 550, 553, 559, 560; Enrico Spagnesi, *Il diritto*, in *Storia dell'Università di Pisa*, I: 1343-1737, Ospedaletto (Pisa), Pacini, 1993, pp. 219-223, 232-233; Rodolfo Del Gratta, *I docenti e le cattedre dal 1406 al 1543*, *ibidem*, pp. 484, 489, 496; Marco Cavina, *Una 'autorità' del diritto comune fra Reggio Emilia e Bologna, fra XV e XVI secolo*, Milano, Giuffrè, 1998, p. 50; Giovanna Murano (a cura di, con la collaborazione di Giovanna Morelli), *Autographa*, I.1. *Giuristi, giudici e notai (sec. XII-XVI med.I)*, Bologna, CLUEB, 2012, pp. 256 s., 259, 296-299; Maria Gigliola di Renzo Villata-Gian Paolo Massetto, *La Facoltà legale. L'insegnamento del diritto civile (1361-1535)*, in *Almum Studium Papiense. L'Università di Pavia dal Medioevo al XXI secolo*, a cura di D. Mantovani, vol. I, Milano, Cisalpino-Monduzzi, 2012, pp. 461-462.

<sup>4</sup> Cfr. per maggiori particolari Maria Gigliola di Renzo Villata, *Decio Lancellotto*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi italiani*, cit., pp. 731-732.

interpretative, entrerà in conflitto, negli anni a venire, con molti suoi colleghi, tanto da divenire quasi proverbiale per il carattere difficile. A Pisa nel novembre 1473 affronta con esiti felici pubbliche dispute che gli procurano buona fama presso docenti e studenti e, non ancora laureato, un insegnamento. Conseguito a Pisa il dottorato in diritto canonico il 28 novembre 1475, gli è assegnata la cattedra di istituzioni nel 1476 per poi passare nel 1478 alla *extraordinaria iuris civilis*: si apriva per lui la strada per un progresso di carriera, concretizzato in aumenti di salario, come succedeva a quei tempi, non privo di difficoltà per una serie di ragioni, di natura politica, per guerre e pestilenze, non ultime quelle di carattere personale a causa della litigiosità e rissosità infuocate, mostrate nei confronti di stimati colleghi suoi concorrenti. Dopo anni trascorsi a Siena si reca a Roma in cerca di maggiori gratificazioni, fino ad ottenere la nomina ad auditore rotale, alla quale rinuncia, non convinto della carriera ecclesiastica, per fare ritorno a Siena. Ma già nel 1487 è di nuovo 'pisano' sulla cattedra di diritto canonico. Seguono circa quattro lustri, segnati da un *cursus honorum* prestigioso, ma anche da eventi pubblici delicati per la Repubblica fiorentina e per lo Studio pisano, oltre che dalle per lui consuete difficoltà ambientali, che determinano passaggi da una cattedra civilistica all'altra canonistica e viceversa fino all'anno accademico 1525/26, con intermezzi a Padova e a Pavia dal 1502 al 1515. Richiamato infatti a Pavia dalle sollecitazioni di Luigi XII, gode ivi di un lauto stipendio, indice di un elevatissimo apprezzamento e fama, ma nel 1512 è costretto ad abbandonarla e ad emigrare in Francia provocando la partenza di numerosi studenti, disposti a seguirlo anche oltralpe pur di continuare a godere delle sue capacità didattiche.

Causa ne è la condanna inflittagli dal Pontefice per la sua partecipazione al Concilio di Pisa nonostante egli, partecipe alla seduta inaugurale del Concilio, il 1° novembre 1511, paludi i suoi interventi sul tema dibattuto, della posizione papale e dei rapporti del pontefice con il concilio, con continue dichiarazioni di ortodossia e argomentazioni circoscritte al terreno giuridico. Rimane il suo *consilium ... habitum pro ecclesiae auctoritate anno MDXI*, pubblicato unitamente al *Sermo de eadem materia... pro justificatione Concilii Pisani, nunc Mediolani residentis*, negli *Acta primi Concilii pisani celebrati ad tolendum schisma ...Item constitutiones factae in diversis sessionibus Sacri generalis Concilii Pisani II MDXI*<sup>5</sup>. Tra Pisa e Siena negli ultimi anni del suo magistero didattico, è eletto cittadino della città del Palio il 12 febbraio 1529: lì termina i suoi giorni il 13 ottobre 1535.

Scrive *Commentaria in Digesti veteris et Codicis partes* più volte ristampati<sup>6</sup> e arricchiti di *additiones* di giuristi delle capacità di Giacomo Menochio: applicazione del metodo del *mos italicus*, si nutrono di uno sterminato numero di *auctoritates* del passato, tanto civilistiche quanto canonistiche, assai familiari

<sup>5</sup> Lutetiae Parisiorum 1612.

<sup>6</sup> V. le ed. veneziane 1562, 1566, 1568, 1570, 1589, 1595/96; le lionesi 1546, 1559, 1567.



queste ultime al Nostro. Suo è un *Commentarium in tit. de regulis iuris* oggetto di molte edizioni<sup>7</sup>, che confluisce poi «smembrato secondo le leggi e i paragrafi, e quindi riunito ai corrispondenti segmenti dello stesso commentario di altri autori»<sup>8</sup> in una raccolta miscellanea, i *Commentarii ad Titulum Digestorum de Regulis iuris antiqui*, edita a Lione nel 1593. Il commentario originale di D. era destinato ad avere un grande seguito tra i giuristi dell'epoca successiva: alcune regole postillate nell'ambito del diritto penale saranno costantemente ricordate, nella sua interpretazione, dai criminalisti che apprezzeranno la chiarezza del linguaggio, la relativa parsimonia delle citazioni e – è del tutto presumibile – l'autorevolezza dell'interprete. Autorevole giurista pure sul versante del diritto canonico si rivela ne *in Decretalium volumen ... Commentaria*, più volte editi, con le *adnotationes* di Franceschino Corti con l'integrazione di quelle di Silvestro Aldobrandini, Gerolamo Gigante e Teodoro Medda: se l'angolo d'osservazione è quello della normativa canonistica e della dottrina accumulatasi su di essa, con una preferenza spiccata per l'interpretazione di Nicolò de Tedeschi, il più grande canonista del XV secolo, il suo essere giurista così 'completo' lo porta naturalmente a rifarsi anche al pensiero dei civilisti. Oltre a tali più celebri suoi scritti, circolano a stampa pure sue annotazioni alle opere dei grandi giuristi del passato come Baldo degli Ubaldi<sup>9</sup>.

I *consilia*, conservati in redazione manoscritta nelle raccolte di Pisa<sup>10</sup> e di Bologna<sup>11</sup>, diventano presto oggetto d'interesse crescente anche per l'editoria veneziana: nel 1508 ne esce presso Bernardo Benalio una silloge di centocinquanta; l'edizione veneziana è seguita da una pavese nel 1512 per il tomo I e da un'altra, sempre pavese, nel 1520, riguardo alla *Secunda pars consiliorum*; nel corso degli anni Venti, tra il '23 ed il '31, si succedono i quattro volumi della raccolta completa di settecento *Consilia*, presso gli stampatori veneziani Pincio e Torti. A questa prima, più larga, edizione numerose altre fanno seguito, con lo stesso materiale, per tutto l'arco del Cinquecento (assai diffuse sono le edizioni veneziane del 1575 e del 1579 a cura del giureconsulto Nicola Antonio Gravazzi), apprestate con l'ausilio di giureconsulti di non spregevole fama: l'edizione del 1575, che reca la dedica di Filippo Decio a Guillaume Briçonnet, influente vescovo di Narbona, arcivescovo di Palestrina, cardinale tra i partecipi al Concilio di Pisa, consigliere ascoltato di re, è quella a cui si ricorrerà nel corso delle mie 'noterelle'.

<sup>7</sup> Lugduni 1546, 1561, 1568, 1570; Coloniae Agrippinae 1569, 1598, 1616; Ticini 1591/1592.

<sup>8</sup> Gaetano Colli, *Per una bibliografia dei trattati giuridici pubblicati nel XVI secolo*, II, Roma, Viella, 2003, pp. 244-245.

<sup>9</sup> V. ad es. ed. Venetiis 1599.

<sup>10</sup> Bibl. universitaria, ms. 684.

<sup>11</sup> Biblioteca del Collegio di Spagna, ms. 236, ff. 106r-110v, 131v-135r (in ed. a stampa Venetiis 1575, I, cons. 131, ff. 141va-142vb): v. *I codici del Collegio di Spagna di Bologna studiati e descritti da Domenico Maffei ...*, con la collaborazione di Mario Ascheri, Milano, Giuffrè, 1992, pp. 651-652, ma v. anche ivi ms. 96, su cui *I codici*, cit., p. 307, in materia di *ius patronatus*; ms. 121, ff. 39r-43r (in ed. a stampa Venetiis 1575, II, cons. 532, ff. 191ra-vb), su cui *I codici*, cit., p. 361, in materia di protesta del contratto.

Antonio Massa nel suo *De exercitatione iurisperitorum*<sup>12</sup>, preoccupato di dare consigli utili al giurista in formazione, lo esorterà a scegliere nell'indistinta silloge di raccolte di *responsa* proprio Filippo Decio, accanto a Ludovico Romano, Alessandro Tartagni da Imola e a Carlo Ruini: la sua fama di giurista è infatti in buona parte consegnata ai celebri *consilia*.

La loro lettura complessiva conferma questa eccellenza: ben costruiti, compatti e concisi, riescono attraverso pochi tratti a rappresentare la situazione controversa mettendone in luce con sicura autorevolezza i profili che più interessano al cliente (come un buon professionista doveva allora e oggi fare), con un uso delle *auctoritates* discreto, tale da non sovrapporsi all'esposizione del pensiero del redattore.

Giudicato «uno dei più tipici esponenti del “mos italicus”, autore di scritti resi aridi e pesanti dalla minuziosa ripetizione di quanto su ciascun argomento è stato detto dagli autori precedenti, dall'interminabile casistica, dalle innumerevoli obiezioni, distinzioni e limitazioni in cui appare sminuzzata la trattazione»<sup>13</sup>, si eleva, a giudizio di chi scrive, al di sopra del, pur apprezzabile, livello interpretativo della massa dei colleghi contemporanei per le doti dialettiche, elasticità e flessibilità mentale, conoscenza consumata del diritto coevo e capacità di piegarlo alle esigenze della quotidianità, qualità che emergono in tutta la loro ampiezza nei *Consilia*. D'altro canto i *Commentarii ad Titulum Digestorum de Regulis iuris antiqui* mostrano capacità non comuni di sintesi. Insomma giurista completo, non solo perché padrone del diritto civile e del canonico, delle materie privatistiche e delle penalistiche, del diritto sostanziale e del processuale, caratteristica non infrequente tra i giuristi della sua epoca, ma in lui assai marcata, ma soprattutto perché il suo dominio dello scibile giuridico gli consente di spaziare con teorie raffinate nell'universo della teoria ed ugualmente di affrontare con acribia i casi pratici, in modo da porsi come interlocutore privilegiato per clienti, giudici ed avvocati.

## 2. *I consilia: Filippo Decio grande consulente 'parsimonioso'*

«Pro tenui facultate mea et temporis angustia...» è l'esordio – come è stato appena accennato – di molti *consilia* redatti da Filippo Decio nel corso della sua fortunata carriera di docente e consulente di rango. Il richiamo alla necessità e opportunità di concisione, ancora più esplicito in altre espressioni qui richiamate di seguito, suona, nell'ambiente dei giuristi di diritto comune, come un richiamo a non eccedere nell'inutile esposizione di argomentazioni note, nel rinvio, spesso senza fine, ad *auctoritates* di scarso peso; per noi moderni, poco propensi a volte

<sup>12</sup> In *Tractatus universi iuris*, I, Venetiis, Societas Aquilae se renovantis, 1584, f. 16v.

<sup>13</sup> Pier Giovanni Caron, *Influenza del “mos italicus” iuris docendi sulla dottrina canonistica della “communis sententia doctorum”*, in *Ius Populi Dei. Miscellanea in honorem Raymundi Bidagor*, I, Roma, Università Gregoriana, 1972, p. 104 s.

a giustificare una sorta di pedanteria, ben espressa in quel giudizio di alcuni decenni fa di Pier Giovanni Caron, un invito a rivalutare la volontà per così dire di autodisciplina di un autore che si prefigge, talora riuscendoci talaltra no, di condensare, per esigenze di 'economia processuale' largamente intesa (o anche... per sue motivazioni personali, ricollegabili – si può pensare – al ritmo elevato della sua varia e produttiva attività scientifica e pratica) nel parere diretto al committente, sia costui parte o giudice, quanto vi è di essenziale da far conoscere.

«Studendo brevitati prout consultorem decet» è un diverso modo 'rituale' di affrontare il compito affidato di molti suoi *consilia*: si ritrova, per esempio, in un *consilium* redatto per una fattispecie «occurrenti in terra Monticuli<sup>14</sup>» in punto di validità ed efficacia di disposizioni *ad pias causas*, alle quali Decio, sulla scorta di Pietro d'Ancarano<sup>15</sup>, finisce per guardare con favore, riconoscendo loro un regime in deroga al comune e postergandole solo rispetto alla legittima riservata ai figli<sup>16</sup>. Il richiamo, nel caso, è ad un costume dei consulenti, reputato modello virtuoso da seguire, qualcosa di diverso dunque da quell'accento alla rapidità, così spesso presente nella trama degli *argumenta* snocciolati dal giurista, ora in forma più dettagliata, ora con pochi riferimenti perché – lo dice espressamente – non occorre insistervi<sup>17</sup>.

Non si tratta – è bene precisarlo – di una giustificazione per risolvere sbrigativamente il troppo lavoro da svolgere, come si potrebbe desumere da altre espressioni come *pro temporis angustia*, pure assai ricorrenti, ma di qualcosa di meno superficiale: «studendo brevitati prout consultorem decet quia summa rei commissa sit, et quia causa agitur Romae, ubi filaterias non legunt, et ex multiloquio viris doctissimis nausea excitatur». La 'formula', assai più ricca e chiosa di un atteggiamento all'insegna della semplificazione per dare il massimo spicco agli elementi veramente rilevanti, è contenuta in un *consilium*, richiesto da papa Clemente VII, pieno di formule di ossequio verso la massima autorità della Chiesa, riguardo all'obbligo-opportunità del sovrano inglese di mandare un procuratore a Roma per la decisione *super separatione matrimonii inter Serenissimum*

<sup>14</sup> Probabilmente si riferisce ad un'area contraddistinta dalla presenza dei due laghi di Monticolo, in provincia di Bolzano.

<sup>15</sup> Pietro d'Ancarano, *Consilia*, cons. 46, Lugduni, apud heredes Iacobi Giuntae, 1549, f. 19rv.

<sup>16</sup> Decio, *Consiliorum sive responsorum tomus secundus*, c. 504, in pr., Venetiis, apud Hieronymum Polum (marca editoriale composita dei 4 editori Francesco de Franceschi, Gaspare Bindoni, eredi di Nicolò Bevilacqua, Damiano Zenaro), 1575, f. 166 r.

<sup>17</sup> *Ibidem*, c. 505, nrr. 5 e 7, ff. 166v-167r «et breviter respondetur... sed gratia brevitatis non refero, et quia non expedit stantibus supradictis, ex omnibus concurro in sententiam domini consultoris et de subscriptione requisitus, & c.»; cons. 553, ff. 204v-205r (in materia di rinuncia all'eredità paterna da parte di una figlia: «quia res non videtur habere difficultatem, satis sit veritatem breviter (ut puto) retulisse»).

*Regem (Angliae) et Reginam*, di certo studiato con acribia per la rilevanza degli interessi al centro della questione<sup>18</sup>.

La ‘parsimonia’ filo conduttore si riflette in locuzioni come «agam paucis» o «agam brevibus», che alludono ad una concisa trattazione successiva, di sovente motivata anche dalla circostanza che il giurista autorevole interviene a sottoscrivere un parere già formulato da un altro collega, come succede per quello che si aggiunge a quanto scritto «accurate et eleganter... ab excellenti, et clarissimo I.U. doctore Aenea de Ubaldis uti fratre maiore honorando», le cui conclusioni sono reputate da Decio «iuridicae et veritati consentaneae»<sup>19</sup>; o rimarcano l’inutilità di un più ampio approfondimento «quia res clara est de iure, et modicam habet dubitationem»<sup>20</sup>.

È implicita nel *responsum* composto dopo quello di Silvestro Aldobrandini «clarissimum U.I. doctorem... olim acutissimum discipulum meum Pisis et per alios excellentissimos doctores subscribentes», alla cui opinione D. dichiara di aderire: in presenza di due donazioni di cui una, la seconda, con trasferimento di proprietà mediante tradizione, la prima senza e priva di altri requisiti di rilievo come la ratifica, il prestigioso consulente manifesta il suo favore per la validità della seconda fondandosi su pochi ma determinanti *argumenta*, concorrendo nella *sententia* degli altri colleghi «de plano et indubitanter»<sup>21</sup>.

La vena polemica è un’altra peculiarità che si avverte sin dal primo *consilium* trasmesso nella raccolta del 1575. Decio redige a Firenze nel 1497 un *responsum* in materia di testamento e fedecommesso, che è accolto nelle motivazioni nella decisione in prima istanza; segue un secondo grado che ribalta la sentenza precedente grazie ad un parere di un altro consulente; nel terzo infine, presso la Rota Romana, come si apprende da una nota al *consilium*, ha la meglio il giurista milanese, che trova l’occasione per redarguire il collega con lui in contrasto per la mancanza di correttezza nei suoi confronti: «Non est novum, quod doctores dissentiant, quia, ut Comicus ait, “Quot capita, tot sententiae sunt”<sup>22</sup>. Sed tamen inter iuris professores solitae modestiae fuisset quod priusquam consilium

<sup>18</sup> *Ibidem*, c.699, ff. 301rv. « filaterias » sta per scritte inutili (Ducange, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, v. *phylacteria*, t. 6, Niort, L. Favre, 1883-1887, col. 307b).

<sup>19</sup> *Ibidem*, cons. 525, ff. 184v-185r.

<sup>20</sup> Decio, *Consiliorum sive responsorum tomus primus*, cons. 230, ff. 249r-250r.

<sup>21</sup> Decio, *Consiliorum sive responsorum tomus secundus*, cons. 598, ff. 243v-244r. Silvestro Aldobrandini (1499-1558), padre di Clemente VIII, si laurea a Pisa il 25 maggio 1521 ed insegna poi istituzioni alla Sapienza pisana: può quindi essere stato allievo di Decio negli anni immediatamente precedenti al 1521, la cui presenza è attestata nel periodo successivo alla riapertura a Pisa dello Studio, avvenuta nel 1515. Autore di opere apprezzate, soprattutto dedicate alle Istituzioni giustiniane, compone anche *Additiones ad Commentaria Philippi Decii super decretalibus*, Romae 1549 (Lugduni 1551, Romae 1579). (v. Fabroni, *Historia Academiae Pisanae*, cit., p. 269; indi Elena Fasano Guarini, *Aldobrandini Silvestro*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, 2, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1960, pp. 112-114).

<sup>22</sup> La celebre frase è attribuita al commediografo romano Terenzio Afro che nel *Formione* (v. 454) scrisse: «Quot homines tot sententiae». La frase è poi ripresa da Cicerone nel *De finibus bonorum et malorum*, lib. I.15.

meum corrigeretur, mihi aliquid significare. Quod cum factum non fuerit, cogor naturali iure defensionis, et non iniuria, rationes scribere, quibus me pro veritate et iustitia infra liquido apparebit, et dominum consultorem, qui voluit me corrigere, ambulasse in tenebris»<sup>23</sup>. Il conflitto dottrinale, che contraddistingue, nel bene e nel male, la giurisprudenza di diritto comune, ed è uno degli elementi per così dire caratterizzanti della letteratura consiliare, è subito posto al centro della discussione e considerato consustanziale alla dialettica di categoria, ma ciò che si rimprovera al collega, allo *iuris professor*, è di essersi discostato da uno 'stile', un costume accademico-professionale che esige la previa informazione dell'altro prima di argomentare in senso contrario. La vendetta si profila feroce: il giurista, sicuro delle sue ragioni e convinto della propria autorevolezza, quasi sfrontato, invocando il naturale diritto di difesa, reputa di poter replicare *pro veritate et iustitia* (è la formula di frequente usata nei *consilia*) gettando nelle tenebre il consultore che volle, anzi osò correggerlo. I termini sono forti, quasi una minaccia nei confronti degli avversari...: la rappresentazione della figura di Decio si nutre non solo di fatti leggendari, ma pure di parole specchio del suo carattere focoso. Le ragioni, esposte con grande piglio, militano dunque a favore della figlia del fedecommissario Berto, beneficiario di una locazione di beni da parte di un certo testatore, con la clausola *salva gradus praerogativa*, piuttosto che alla nipote di Berto, figlia dell'altro suo fratello, che avanza pretese in contrasto con la cugina per ottenere di concorrere nel godimento degli stessi beni.

A questo primo *consilium* degli anni Novanta del Quattrocento, in ambiente fiorentino, seguono nella raccolta altri legati ad ambito territoriale analogo, tra Firenze<sup>24</sup>, Pisa, Pistoia<sup>25</sup>, Siena<sup>26</sup> e Lucca<sup>27</sup>.

La Toscana, del resto, sembra il milieu territoriale più interessato all'attività di consulenza del Nostro che, da Pisa, lavora in maniera assai intensa: moltissimi *consilia* terminano infatti con la sigla del giurista milanese e la loro localizzazione nella città sull'Arno («P.D. Pisis» o «Phil. Dec. Pisis»)<sup>28</sup>. Ma senza dubbio il suo raggio d'azione è assai più vasto: viene infatti richiesto di prestare il suo influente parere in controversie agitate a Parma<sup>29</sup>, Trento, Mantova<sup>30</sup>, ad Alessandria, a Perugia, nell'«insula Sicilie»<sup>31</sup>, «de Regno Portugaliae»<sup>32</sup> e – non risulta difficile da prevedere – Milano<sup>33</sup>.

<sup>23</sup> Decio, *Consiliorum sive responsorum tomus primus*, cons. 1, f. 2r.

<sup>24</sup> Decio, *Consiliorum sive responsorum tomus secundus*, cons. 502, ff. 164r-165r.

<sup>25</sup> *Ibidem*, cons. 520, ff. 179v-180v.

<sup>26</sup> Cfr. ad es. *ibidem*, cons. 526, ff. 185r-186r.

<sup>27</sup> Cfr. ad es. *ibidem*, cons. 553, ff. 204v-205r.

<sup>28</sup> Cfr. ad es. *ibidem*, cons. 341, ff. 2v-5r; cons. 469, ff. 137r-138r («Phil. Dec. Pisis»); cons. 477, ff. 135v-136r («Phil. Dec. Pisis»); cons. 501, ff. 163v-164r («Phil. Dec. Pisis»); cons. 599, ff. 244rv («Phil. Dec. Pisis»); cons. 597, ff. 242v-243v («Philip. Dec. Pisis»); cons. 443, ff. 100r-101v («Phil. Dec. ita scripsit Pisis. MDXXVII»), ecc.

<sup>29</sup> *Ibidem*, cons. 444, ff. 101v-103r.

<sup>30</sup> *Ibidem*, cons. 536, ff. 194r-195v.

<sup>31</sup> *Ibidem*, cons. 445, ff. 103r-107v.

Non tutti i *responsa* si snodano in succinte argomentazioni all'insegna della concisione e brevità («*breviter*» è – come detto – un avverbio in cui ci si imbatte di frequente nella lettura della raccolta<sup>34</sup>); alcuni, invero, sono più costruiti e rivelano tanto l'importanza degli interessi da regolare e la complessità della questione da risolvere, che sollecita l'intervento di più giuristi autorevoli, quanto il cliente di riguardo, di elevata condizione sociale: di questo tipo sono spesso quelli in materia di feudi, che affrontano profili assai discussi come la capacità della donna ad essere feudataria e a ricevere quindi un feudo: il *responsum* a favore di Virginia Pallavicini, figlia di Giovanni Ludovico Pallavicini, moglie di Ranuccio Farnese, figlio di Alessandro Farnese, il futuro papa Paolo III, che si affianca a quello, di analogo contenuto e conclusione sulla medesima vicenda, di Carlo Ruini, ne è un esempio di tutto rilievo<sup>35</sup>; o l'altro su certe concessioni di castelli fatte da Alessandro VI a Lionello e ad Alfonso d'Este, intorno alle quali è chiamato a dare il suo parere lo stesso giureconsulto reggino dopo che si erano espressi già a favore del duca di Ferrara i «celeberrimi domini de consilio iustitiae eiusdem d. ducis»<sup>36</sup>.

Ma non necessariamente l'implicazione di personaggi di rango spinge il giurista ad una generosa e sovrabbondante profusione del suo sapere: il *consilium* dato sui testamenti di Domenico Grimani, cardinale, figlio di doge, noto collezionista<sup>37</sup>, con tutta evidenza titolare di un ricco patrimonio destinato in un primo testamento al fratello carnale Vincenzo, in un secondo, della cui validità si discute, allo stesso Vincenzo ma con oneri, è un attestato di una rapida risoluzione dei dubbi posti concentrando tutta l'attenzione sull'indulto di Leone X, che abilitava il cardinale a testare, da sottoporre, data la natura odiosa dell'atto che creava un privilegio, ad interpretazione restrittiva e quindi di tal natura da circoscriverne la portata al solo primo atto di ultima volontà del *de cuius*.

<sup>32</sup> *Ibidem*, cons. 443, ff. 100r-101v.

<sup>33</sup> *Ibidem*, cons. 513, ff. 172v-174r.

<sup>34</sup> *Ibidem*, cons. 342, f. 5 r ecc.

<sup>35</sup> *Ibidem*, cons. 498, ff. 158v-160v. Parallelo è il *consilium* di Carlo Ruini sulla medesima controversia (Carlo Ruini, *Responsorum sive consiliorum tomus primus*, cons. 38, Venetiis, apud Nicolaum Bevilaquam et socios, 1571, ff. 58r-60v. Su questo giurista v. Marco Cavina, *Carlo Ruini: un'autorità del diritto comune fra Reggio Emilia e Bologna, fra XV e XVI secolo*, Milano, Giuffrè, 1998; già Id., *Dottrine giuridiche e strutture sociali padane nella prima età moderna: Carolus Ruinus (1456-1530) eminentis scientiae doctor*, Milano, Giuffrè, 1988.

<sup>36</sup> Decio, *Consiliorum sive responsorum tomus secundus*, cons. 341, ff. 2v-5r; v. inoltre Ruini, *Responsorum sive consiliorum tomus primus*, cons. 35, ff. 50r-54r.

<sup>37</sup> *Ibidem*, cons. 512, ff. 171v-172v. Domenico Grimani (1461-1523) fu creato cardinale da papa Alessandro VI nel concistoro del 20 settembre 1493: figlio di un ricco mercante divenuto, ormai vecchio, doge, fu amministratore apostolico di Nicosia nel 1495, successivamente fu patriarca di Aquileia dal 1514 al 1523 e vescovo di Ceneda dal 1517 al 1520. Le sue ricche collezioni sono conservate soprattutto alla Biblioteca Marciana di Venezia ma anche, per un certo numero di manoscritti, alla Biblioteca arcivescovile di Udine. L'indulto era stato concesso da Leone X, papa dal 1513 al 1521, spec. sulle regole interpretative recepite all'epoca e seguite da D. Mario Sbriccoli, *L'interpretazione dello statuto*, Milano, Giuffrè, *passim* e spec. pp. 140, 243, 248 ss.

### 3. *Il campo più battuto: le lotte per il patrimonio tra successioni, feudi e fedecommissi, matrimoni difficili... e doti*

Lo spazio occupato dal consulente illustre nei conflitti di carattere patrimoniale, coinvolgenti cospicui interessi, o anche con profili squisitamente politici, anzi politico-religiosi, è assai ampio: qui si passeranno in rassegna solo alcuni dei casi affrontati in questi ambiti, a titolo pressoché esemplificativo.

«In civitate nostra Mediolani» Ottaviano e Veronica de Kaude sono chiamati in giudizio e condannati con sentenza «ad signum Leonis» al rilascio dei beni posseduti a Borghetto («de Burgeto existentia in episcopatu Laudensi»), oggi Borghetto lodigiano, a favore di Filippo de Kaude: si tratta di un fedecommesso costituito per testamento da Antonio de Kaude. Decio redige un parere a favore di Veronica perché gli possa servire in grado d'appello analizzando con acutezza le formule usate nell'atto di ultima volontà di Antonio. Costui aveva istituito tutti i suoi figli legittimi (maschi) espressamente indicati per nome sostituendo in caso di loro morte uno degli altri figli; in particolare Alessandro, sostituto, lascia un figlio Paolo Antonio che muore senza figli ma lasciando una figlia, Veronica, istituita erede. D. sostiene, con una pluralità di argomentazioni, che il fedecommesso si sia estinto nella persona di Paolo Antonio, che muore senza figli maschi, capace di liberamente disporre dei beni ereditati dal padre. Il discorso che si snoda è assai complesso e coinvolge i principi base della materia fedecommissaria; costruito per favorire la parte che l'ha richiesto, conclude per l'iniustizia della sentenza pronunciata e perciò a buon diritto impugnata «salvo irrefragabili iudicio gravissimorum consiliorum ducalium, quos tamen puto ab hac opinione mea non dissentire»: la determinazione e la sicurezza del possesso di una 'verità giuridica' e – aggiungo io – l'autorevolezza dell'interprete lo fanno ben sperare pure se, con formula di rito, si inchina all'incontestabile giudizio del supremo organo giudiziario del Ducato<sup>38</sup>.

Lucrezia d'Este, marchesa di Massa, richiede il suo parere intorno ai diritti e frutti spettanti al genero in conseguenza del contratto dotale stipulato tra la figlia Taddea e Gian Battista conte di Scandiano. Si tratta di indagare se una certa somma di ottomila ducati, a lui trasmessa, sia da reputarsi ricompresa nella categoria dei beni parafernali, soggetta a diverso regime rispetto a quelli dotali, e perciò di pertinenza esclusiva della donna salvo diversa sua volontà: il nocciolo della questione è l'interpretazione della clausola di costituzione della dote che

<sup>38</sup> Decio, *Consiliorum... tomus secundus*, cons. 513, ff. 172v-174r. Cfr. Alessandro Visconti, *La pubblica amministrazione nello Stato milanese durante il predominio straniero (1541-1796)*. *Saggio di storia del diritto amministrativo*, Roma, Athenaeum, 1913, rist. Milano, Cisalpino-Goliardica, 1972, *passim*, ove tuttavia non si fa menzione di questa particolare giurisdizione «ad signum Leonis». Lo spazio occupato dal consulente illustre nei conflitti a carattere patrimoniale o dai profili squisitamente politici, anzi talora politico-religiosi, è assai ampio: qui si passeranno in rassegna solo alcuni dei casi affrontati in questi ambiti, a titolo quasi esemplificativo.

suona così: «bona octo millium ducatorum tradita sunt pro supra dotibus». Intorno al significato di siffatta espressione usata, peraltro accompagnata da una successiva clausola che concedeva i beni controversi «ad habendum, possidendum, fruendum, et usufructuandum, et ad faciendum perpetuo, quicquid marito placuerit», si sviluppa un lucido ragionamento, corroborato da una miriade di riferimenti dotti e da documenti collegati, che depongono in favore della natura di bene parafernale della somma aggiunta ai seimila ducati della dote: conseguenza ne è, secondo D., l'inquadramento della fattispecie nell'ambito dei beni parafernali, sui quali il marito non può vantare nessun diritto essendo *pleno iure* della moglie, fino a concludere che costui è obbligato a prestare per gli stessi cauzione, come succede quando vi sia il pericolo di una distruzione dei beni senza l'adeguata protezione dell'ipoteca a favore<sup>39</sup>.

Una celebre causa feudale, dibattuta aspramente con l'intervento di grandi *consiliatores* dell'epoca come Carlo Ruini, è al centro del cons. 131 del I libro. La *communis opinio* è continuamente invocata per sostenere l'esistenza di un obbligo del vescovo di Vicenza, a cui il feudo è ritornato dopo la morte del vassallo Leonardo, di reinvestire del feudo i nipoti eredi del vassallo premorto<sup>40</sup>: il ventaglio di *auctoritates* citate è impressionante nonostante il desiderio di brevità reso esplicito, ma gli interessi in gioco sembrano soverchiare in questo caso i buoni propositi... e il consulente si schiera per l'obbligo di reinvestitura. Quanto a Carlo Ruini, il coinvolgimento della sua *auctoritas* assieme a quella di Decio sulle stesse controversie non è di certo caso raro, come si ricava anche da un *consilium* prestato dal Nostro in materia di legittimazione concessa da un Conte Palatino, considerata illegittima perché non fondata su legittime prove e quindi tale da non consentire l'accesso all'eredità del presunto padre: nel caso di specie il giureconsulto reggino interpellato, stando a quanto si può ricavare dalla sua raccolta di *consilia*, poteva reputarsi un vero esperto nel campo, pure se, anche solo da una rapida scorsa all'opera di Decio, lo stesso giurista ambrosiano appare spesso impegnato a dirimere questioni al riguardo<sup>41</sup>.

Meritano più di un cenno i pareri sull'epocale controversia matrimoniale cinquecentesca a cui qui ho già fatto riferimento. Il primo è redatto su richiesta di Papa Clemente VII, riguardo all'obbligo di Enrico VIII di costituire un procuratore nel processo che si instaura dopo il fallimento delle trattative portate avanti

<sup>39</sup> *Ibidem*, cons. 521, ff. 181r-182v.

<sup>40</sup> Decio, *consiliorum tomus primus*, cons. 131, ff. 141r-142v; di Carlo Ruini v. *Responsorum sive consiliorum tomus primus*, cons. 152, Venetiis, apud Nicolaum Bevilaquam et socios, 1571, f. 207rv.

<sup>41</sup> Decio, *Consiliorum... tomus secundus*, cons. 343, ff. 6r-7r; v. poi soprattutto l'abbondanza di argomentazioni pro e contro la capacità dei legittimati di succedere contenuta nella prolifica attività di consulenza sul punto svolta da Ruini, *Responsorum sive consiliorum tomus tertius*, cons. 66-109, ff. 99r-176v. Di Decio v. anche *Consiliorum... tomus secundus*, cons. 393, ff. 52v-53v; cons. 557, ff. 211v-212v e a.i.



in Inghilterra per un arbitrato con il contributo determinante di Lorenzo Campeggi<sup>42</sup>. Decio si pronuncia con grande cautela per un obbligo del re inglese.

Il secondo si concentra invece su un profilo veramente fondamentale della controversia, quale era all'epoca la dispensa concessa dal papa Giulio II su richiesta di Enrico VII, perché il figlio minore Enrico, il futuro Enrico VIII, potesse unirsi in matrimonio alla vedova di Arturo, il figlio morto precocemente a distanza di pochi mesi dalla celebrazione del matrimonio con Caterina d'Aragona. Decio, che sviscera, senza abusare in citazioni, il nocciolo della questione, considerando dell'istituto 'dispensa' i requisiti e soprattutto le motivazioni alla base, conclude per la nullità della stessa (*propter falsitatem causae dispensatio videtur nulla, et in hoc est nervus praesentis consultationis*) poiché viziata da un ostacolo non espressamente contemplato nella concessione, vale a dire la minore età del principe Enrico («non fuit expressum, quod Olimbardus tempore dispensationis esset in 12. vel 13. Anno aetatis suae»): costui in effetti, essendo nato nel 1491, aveva, all'epoca della concessione della contestata bolla papale, circa dodici-tredici anni. Perciò – ribadisce *D.* – «nam etiam paucis concludendum est ex isto capite dispensationem subreptitiam fuisse, et consequenter nullam»<sup>43</sup>.

Né il nostro autore si esime dall'affrontare un'angolazione del problema veramente nevralgica per la Chiesa, quale la possibilità del papa di sciogliere un matrimonio posto il principio *Quos Deus coniunxit homo non separet*, armonizzato (*videtur tamen*) con l'affermazione che il papa può *ex causa* provocare una «separationem matrimonii»: è l'occasione per enfatizzare i poteri papali in qualità di successore di Pietro e vicario di Cristo che «locum Dei gerit in terris ideo factum

<sup>42</sup> Il primo parere è *ibidem*, cons. 699, f. 301 r v. Per una ricca documentazione tra il 1527 e il 1533 sulla vicenda dell'annullamento del matrimonio tra Enrico VIII e Caterina d'Aragona, Stephan Ehses (hrsg), *Römische Dokumente zur Geschichte der Ehescheidung Heinrichs VIII. Von England. 1527-1534 (Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte in Verbindungen mit ihrem historischen Institut in Rom herausgegeben von der Görres-Gesellschaft, II)*, Paderborn, Druck und Verlag von Ferdinand Schöningh, 1893, *passim*, spec. pp. 208-210: Decio compare nel gennaio 1532, accanto a Pier Paolo Parisi, Franceschino Corti e Mariano Sozzini junior, tra i possibili giuristi illustri da convocare («ad convocandos viros alios Italiae iuriconsultos magis approbatos pro publica disputatione super materiis excusatoriis facienda» per averne un parere ma dai documenti risulta che era impossibilitato a rispondere all'invito («videlicet Decius ex eo, quod esset in decrepita aetate»: aveva in effetti circa 78 anni), mentre intervennero i soli Franceschino Corti e Mariano Sozzini junior. Una delle questioni su cui si doveva discutere era proprio quella su cui verte il parere di Decio: «impeditus probabili et necessario impedimento temporali non cogitur constituere procuratorem sec. comm. op.». V. sul ruolo di Lorenzo Campeggi, giurista e docente a Pavia dal 1475 al 1483, uno dei più grandi diplomatici pontifici del Cinquecento, v. Stephan Skalvert, *Campeggi Lorenzo*, in *Enciclopedia del diritto*, 17, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1974, pp. 449-462.

<sup>43</sup> Decio, *Consiliorum... tomus secundus*, cons. 602, ff. 245v-247v, spec. nr. 19, f. 247r. V. in tema Giovanni Rossi, *Impedimenta matrimonii e potere papale di dispensa: il "caso" di Enrico VIII d'Inghilterra e Caterina d'Aragona nei consilia dei giuristi*, in *Le leggi del matrimonio. Modelli e regole dell'unione coniugale tra antico e moderno*, Verona, 3-5 dicembre 2009, Roma, Viella, 2013, c.d.s.

a summo Pontifice reputatur factum a Deo, quia ipse non puri hominis, sed vicem Dei gerit in terris... et in eo est plenitudo potestatis ecclesiastica»<sup>44</sup>.

Il coinvolgimento di Decio in una vicenda così delicata per le implicazioni religiose, diplomatiche e politiche, che vide la partecipazione di giuristi illustri, colleghi di dottori giuristi e teologi, come successe a Bologna anche grazie alla mediazione di Andrea Casali (vicino per legami familiari alla corte inglese, favori la missione a Bologna dell'inviato di Enrico VIII, Richard Croke, presso i collegi, fino ad ottenere il loro parere favorevole al divorzio contro l'orientamento dell'ambiente pontificio)<sup>45</sup>, è prova del peso esercitato dal giurista nella società dell'epoca, come è attestato dal complesso della sua attività di consulenza e ancora dal precedente suo impegno nell'ambito del contestato concilio pisano.

E in un altro *consilium* ha modo di esprimere la sua opinione circa il detto evangelico *Quos deus coniunxit homo non separet*, che per Decio vale solo per il matrimonio consumato. Quello non consumato si può sciogliere perché il Papa «reputatur Deus in terris, ideo separatio videtur facta a Deo, non ab homine, quia ipse non puri hominis, sed vicem dei gerit in terris»<sup>46</sup>.

Ma sono in misura maggiore le doti spesso cimento dell'illustre giurista che, per lo più, esprime la sua ferma determinazione a difendere i diritti delle donne minacciate: è questo il caso di una figlia che riceve dal padre la dote con la clausola della restituzione; il padre muore senza testamento lasciando solo la figlia e il figlio che, per statuto, succede per l'intero a causa dell'*exclusio propter dotem* fissata dalla normativa municipale. La conclusione, che giunge dopo un altro parere fornito da un *excellentissimus consultor*, è a favore della donna, che non si può vedere privata della dote, nella sostanza quale anticipata successione, in quanto «in locum legitime surrogatur» ed equivale dunque alla legittima<sup>47</sup>.

Un'altra vicenda ci porta nel Regno di Napoli, dove la nobile Ippolita Carafa, beneficiaria di una dote accompagnata da una rinuncia alla successione paterna, cita in giudizio davanti al Regio Consiglio, «cuius auctoritas – afferma Decio – debuit me deterrere ne auderem contradicere», i pretesi eredi del prozio materno Elegio rivendicando i suoi diritti nonostante la rinuncia, che non tocca – è questa la tesi sostenuta – le eredità dal lato materno. Il giurista milanese, «amicorum tamen praecibus devictus, et concitatus studio veritatis quae omnia vincit... sub correctione gravissimorum consiliatorum ... pro veritate et iustitia» si pronuncia a favore della donna per la *laesio enormis* che ha dovuto patire e in

<sup>44</sup> Decio, *Consiliorum... tomus secundus*, cons. 602, nrr., 10-12, f. 246v.

<sup>45</sup> Cfr. Gian Paolo Brizzi, *Casali Andrea*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, 21, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1970, pp. 62-64, spec. 62-63.

<sup>46</sup> Decio, *Consiliorum... tomus primus*, cons. 108 (ma 112), ff. 123v-124v.

<sup>47</sup> *Ibidem*, cons. 106, ff. 117v-116v. Cfr. per maggiori dettagli sul funzionamento dell'istituto dotale Manlio Bellomo, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi. Contributo alla storia della famiglia medievale*, Milano, Giuffrè, 1961, *passim*; Id., *Dote (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, 14, Milano 1965, pp. 8-32.

forza di una 'lettura' della rinuncia alla successione che non può essere estesa a ricomprendere eredità diverse da quelle da cui proviene la dote<sup>48</sup>.

Un'altra ancora, sulla quale *D.* dice intervenuto anche Andrea Alciato, coinvolge da una parte le figlie di Bianca Simonetta, a sua volta figlia di Angelo, segretario e consigliere ducale di spicco del Ducato di Milano, vedova di Carlo Sforza, conte di Magenta e figlio naturale del duca Galeazzo Maria, e moglie in seconde nozze di Alfonso del Carretto, marchese di Finale ma anche cittadino milanese, beneficiario, in virtù delle nozze celebrate, di una cospicua dote; dall'altra il marchese che pretende, dopo la morte della moglie, il lucro dotale. Il parere si sviluppa con profusione di argomentazioni e di *auctoritates*, che si erano cimentate assai spesso con una questione siffatta, fino a concludere a favore dei diritti di Alfonso, prevalenti su quelli delle figlie di primo letto: la circostanza che pure il marchese potesse vantare la cittadinanza milanese acquista un rilievo particolare, che lo sottopone viepiù alla normativa statutaria ambrosiana posta a tutela della sua richiesta<sup>49</sup>.

Su posizioni non favorevoli alla donna si colloca ancora nel *consilium* che scrive, «studendo brevitati», a supporto di un altro consulente, Bardo de Altoviti, «acutissimum olim discipulum meum»: nella fattispecie reputa la dote, costituita in regime di *exclusio propter dotem*, sufficiente a precludere alla figlia anche un'azione a supplemento di legittima. L'argomentazione, fondata sul rinvio a testi romani e alla consueta dottrina di diritto comune, si avvale anche di massime come quella che gli fa ricordare che «nullus amor vincit paternum», integrata dall'osservazione che «ipse pater melius sciat capere consilium pro filia», sul presupposto di una condizione di superiorità del padre, indubbia all'epoca, tale da non consentire un'insubordinazione filiale<sup>50</sup>.

Ma gli argomenti affrontati nelle loro più variegata sfaccettature nei campi tra loro intrecciati del diritto di famiglia e delle successioni sono veramente innumerevoli e riflettono, anche nel concorso di consulenti di alto profilo, chiamati ad esprimere la loro opinione in merito, un risvolto pratico del diritto, che necessitava dell'intermediazione indispensabile del giurista, anzi, data l'incertezza congenita al diritto coevo, di più interpreti...

#### 4. Una specializzazione nel 'penale'?

Più d'un parere è in campo penale e mostra il volto umano di una giustizia all'epoca molto severa: così, in un processo a carico di un certo Bartolomeo Laz-

<sup>48</sup> Decio, *Consiliorum... tomus secundus*, cons. 379, ff. 38v- 40r, spec. in pr.

<sup>49</sup> Decio, *Consiliorum... tomus primus*, cons. 282, ff. 309v-312v. Sul lucro dotale negli statuti lombardi v. G. P. Massetto, *Il lucro dotale nella dottrina e nella legislazione statutaria lombarda dei secoli XIV-XVI*, in *Ius Mediolani. Studi offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano 1996, pp. 189-364.

<sup>50</sup> Decio, *Consiliorum... tomus secundus*, cons. 505, ff. 166v-167r.

zari de Lisola, accusato di omicidio, in cui *D.* è chiamato a dare il suo parere dal vicario di S. Miniato, sostiene con risolutezza e efficace concisione (secondo formule di sovente utilizzate «pro tenui facultate mea ac temporis angustia», «agam brevibus, et non laborando ubi non expedit») che l'indagato non deve essere colpito con la pena capitale della decapitazione prevista per l'omicidio poiché non è presente il dolo, vale a dire l'*animus et voluntas occidendi*, e l'evento letale è stata una conseguenza casuale. Segue un'analisi dell'*animus* secondo gli ormai consolidati parametri del *modus* e della *qualitas percutiendi* per concludere che l'aggressione con un pugno dell'accusato faceva parte di un gioco permesso e che la vittima si trovava nell'area in cui questo si svolgeva: il ricordo corre ad una nota vicenda duecentesca bolognese di giovani impegnati nel lancio per gioco delle pietre, secondo una consuetudine felsinea tollerata che determinava una sorta di impunità a favore di chi vi partecipava «quicquid ex tali ludo sequatur». Ma le citazioni che rafforzano il complesso delle argomentazioni a favore dell'inquisito sono numerose, anche se in senso contrario si era pronunciato Baldo, contestato, solo nel sostenere, come affermava Paolo di Castro, che, se lo statuto stabiliva una pena per l'omicidio, questa dovesse applicarsi «praecise», badando perciò all'evento e non ad altri elementi di valutazione<sup>51</sup>.

In una causa a lui commessa per la decisione dal commissario pisano e giureconsulto Marco de Asinis, incerto sulla pena da infliggere ad una dodicenne rea confessa per un triplo aborto provocato dalla madre, colpevole di avere somministrato alla gravida delle pozioni idonee per salvare l'onore ed evitare lo scandalo, pronta, come si dice nella narrazione del fatto, a gettare nella cloaca il feto abortito per ben due volte, Decio, che approva la condanna a morte della malvagia madre, poi eseguita per decapitazione, a quanto risulta dal *responsum*, si pronuncia per una mitigazione della pena alla figlia per un ventaglio di ragioni condivisibili soprattutto in un'epoca contraddistinta da una severa disciplina nei rapporti tra genitori e figli. Compito della figlia – afferma il nostro autorevole consulente – è obbedire ai genitori (l'*oboedientia* è un valore cardine della società coeva, tanto sul versante familiare quanto su quello pubblico, come emerge di seguito dai pareri in tema di ribellione) e uguale è la *pietas* dovuta tanto alla madre quanto al padre «licet inequalis sit potestas, et licet in rebus illicitis gravibus non sit parendum»: è consapevole il giurista del diverso e maggiore potere esercitato dal padre a confronto con la madre, come pure dei limiti opposti a questo quando vi sia un 'ordine' a commettere un grave illecito, ma pesa sulla sua decisione anche, e soprattutto, l'*imprudenza* della fanciulla «quia est figure simplicis» e versava in età minore; rileva ancora il lasso di tempo intercorso tra la commissione del delitto e il momento della prevista punizione: non esita, perciò, a proporre una soluzione mite che allontani la pena corporale dalla misera adolescente e... insieme attenui la fama del committente di rigido e severo. La *commissio* data a Decio dal commissario, troppo impegnato nei pubblici uffici per

<sup>51</sup> Decio, *Consiliorum... tomus primus*, cons. 9, ff. 11r-12v.

provvedere personalmente al caso, finisce per assolvere alla funzione di mostrare al popolo – parafraso il pensiero del giureconsulto milanese – il volto umano della giustizia<sup>52</sup>.

O ancora figurano tra i casi sottoposti al suo giudizio di esperto diverse incriminazioni per lesa maestà, come quella che tocca anni delicati per il Ducato di Milano: Ludovico il Moro ritorna a governare, personaggi filofrancesi, timorosi delle conseguenze di una simile 'restaurazione', fuggono presso l'esercito nemico e ne derivano per loro effetti perniciosi; la condanna per lesa maestà porta con sé la *damnatio memoriae*, e la confisca dei beni, sì che il terzo possessore di questi, Leonino Bigli, funzionario sforzesco quale commissario a Domodossola nel 1477, podestà di Como dal settembre 1496, questore nel magistrato straordinario nel 1499<sup>53</sup>, coinvolto nelle vicende processuali, si vede contestate le proprietà, a lui trasferite con un valido strumento di compravendita. Decio redige un *consilium* assai denso mentre è in corso la causa davanti a Gerolamo Perobono e al giureconsulto Francesco Tabena, conosciuto dal Nostro per sua stessa dichiarazione, mentre leggeva a Pavia «in tenera aetate quam praecox eius ingenium praevenit». Pure se lo scrive secondo costume, improntandolo a criteri di ragionevole concisione («agam paucis... studendo igitur brevitati...»), non si sottrae alla spinosità della materia ed affronta profili delicati: se da una parte esalta il potere del *princeps* identificandolo con la patria («quia ex morte vel laesione principis totus status patriae concutitur...»<sup>54</sup>), dall'altra rivendica la necessità imprescindibile di requisiti di 'legalità' per una legittima condanna. La mancanza di una citazione del reo, di una *causae cognitio* e di un accertamento della sua colpevolezza per il tramite di *legitimae probationes* sono difetti insanabili, ravvisabili nel decreto emanato da Ludovico il Moro che, sul presupposto della condanna del ribelle («attestatur dictum dominum Leoninum rebellem, eo quod ad Gallos hostes confugit, et ipsum Ducem et statum eius, armis, et omni genere hostilitatis oppugnavit, ut merito laesae Maiestatis crimine condemnandus et puniendus sit»), dona i suoi beni *ex certa scientia, et de plenitudine potestatis, et motu proprio*, mentre Bartolino, al momento ignaro della condanna, aveva regolarmente venduto, con *fundata intentio* e buona fede, i suoi beni a Leonino Bigli. Dunque – il ragionamento condotto appare ineccepibile – se ci fosse stata cogni-

<sup>52</sup> Decio, *Consiliorum... tomus secundus*, cons. 535, ff. 193v-194r. Marco Asini era il figlio di Giovanni Battista che curò l'edizione postuma del paterno *De executionibus tractatus*: v. Daniele Edigati, *Asini Giovanni Battista*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi italiani*, cit., pp. 115-116.

<sup>53</sup> ASMi, Archivio ducale visconteo-sforzesco, Registri Ducali 179, c. 284, copia della lettera patente di nomina, Milano, 1477 lug. 1; *ibidem*, Carteggio Interno 1157, lettera di Leonino Bigli al duca di Milano, Como, 1496 set. 23; per la nomina a questore nel Magistrato straordinario cfr. Giuseppe Benaglio, *Relazione Istorica del Magistrato delle Ducali Entrate Straordinarie nello Stato di Milano*, Milano, Marc'Antonio Pandolfo Malatesta, 1711, p. 14.

<sup>54</sup> Decio, *Consiliorum... tomus secundus*, cons. 410, ff. 71r-72v, spec. nr. 29, 72v. V. su tale aspetto Mario Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano, Giuffrè, 1974, spec. p. 269 ss.

zione, che invece non vi fu perché la dichiarazione di ribelle seguì *ex abrupto* e senza le formalità necessarie, se ne sarebbe dedotta la non colpevolezza di Bartolino d'Adda, fuggito presso i francesi temendo per la vita («pro tutela corporis sui»), perciò senza opporre resistenza e contrastare l'azione del Duca inseguitore, senza alcuna intenzione ostile contro il principe: perciò il possesso con titolo di Leonino è inattaccabile.

La ribellione è condotta non rara in quei tempi e ritorna a più riprese all'attenzione del giurista, che deve occuparsi di quella del Duca di Gravina, Ferrante Orsini, coinvolto nella rivolta antispagnola in un turbine di eventi sanguinosi segnati da battaglie memorabili. Sono fattispecie queste che stimolano le sue doti interpretative e lo portano a redigere due pareri testimonianza della grande familiarità acquisita con le problematiche criminalistiche, viste dall'alto in una prospettiva di sistema, incline ad una mitigazione delle pene previste: la trafila delle argomentazioni lo conduce a sviscerare il concetto di *rebellio* anche in un altro caso di ribellione a Carlo V, di cui sono incriminati Pirro e Federico Gonzaga<sup>55</sup>.

Parimenti interessante è un parere in tema di legittima difesa in favore di Nicola Strozzi, capitano della milizia armata di Pisa, inquisito per omicidio di un certo capitano Antonio Maria di Cortona<sup>56</sup>.

Ma sono numerose le cause in cui è chiamato a far pesare la sua valentia nel penale: non gli è estranea la tematica, oggetto di ampie discussioni nella dottrina, del mandato a delinquere, e, in particolare, dei limiti della colpevolezza del mandante per eccesso del mandatario<sup>57</sup>. Né manca un *consilium* in una materia allora del tutto attuale come il duello in punto d'onore, incentrato, nei casi di specie, sull'analisi del fatto all'origine, sull'individuazione del provocato e sulla conseguente scelta delle armi a suo favore<sup>58</sup>.

<sup>55</sup> *Ibidem*, cons. 604, f. 249rv; 605, f. 250rv; 606, ff. 250 rv-252 r. Cfr. in questo senso, anche con riferimento a Filippo Decio, il mio *Alle origini di una scienza criminalistica laica matura: l'apporto dei canonisti quattrocenteschi. Riflessioni brevi* cit., spec. p. 15, nonché, nello stesso volume miscelaneo, Bernard d'Alteroche, *De l'interprétation favorable du doute à l'interprétation favorable de la loi pénale. Recherche sur l'origine canonique d'un principe*, pp. 135-168.

<sup>56</sup> Decio, *Consiliorum... tomus secundus*, cons. 469, ff. 128v-129v.

<sup>57</sup> Cfr. su tale tematica, tra i molti che ne hanno trattato, già André Laingui, *La théorie de la complicité dans l'ancien droit pénal*, in *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis*, 45 (1977), pp. 27-65 (dello stesso A. v. anche *La responsabilité pénale dans l'Ancien droit (XVIe-XVIIIe siècle)* (Bibliothèque d'Histoire du droit et droit romain 17), Paris, Pichon et Durand-Auzias, 1970, spec. pp. 107-126, inoltre da ultimo Nicolas Kernabon, *La contribution du droit canonique de l'époque classique (XIIe-XIIVe siècle) à la conception contemporaine de la complicité*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*, 3. *Straf- und Strafprozessrecht* cit., pp. 169-199.

<sup>58</sup> Cfr. Marco Cavina, *Il duello giudiziario per punto d'onore: genesi, apogeo e crisi nell'elaborazione dottrinale italiana, sec. XIV-XVI*, Torino, G. Giappichelli, 2003; Id., *Il sangue dell'onore. Storia del duello*, Roma-Bari, Laterza, 2005, spec. p. 90 ss.

### 5. *Il parere a favore del Concilio Pisano*

Ho, all'inizio di queste mie pagine, accennato all'imbarazzo con cui *D.* redige il parere nella controversia che vede schierata la monarchia francese su un fronte, il Pontefice Giulio II sull'altro. In effetti l'esordio del *consilium ... habitum pro ecclesiae auctoritate anno MDXI*, seguito, nell'edizione a stampa del 1612, dal *Sermo de eadem materia... pro justificatione Concilii Pisani, nunc Mediolani residentis*, appare subito dominato da un velo di timore, di ossequio e di rispetto per un'autorità che, nella persona del predecessore, Innocenzo VIII, l'ha addirittura gratificato nominandolo uditore rotale. Ma altrettanti doveri di riconoscenza nutre nei confronti del «Christianissimus Rex noster» e non può perciò sottrarsi alle pressanti sollecitazioni di un Re che ha dimostrato tanta benevolenza verso di lui riportandolo in patria ad insegnare a Pavia e tributandogli onori e un «amplissimum stipendium». A questa premessa, quasi di giustificazione per un suo dovere, assunto di mala voglia, si aggiunge subito la dichiarazione di agire «pro veritate et iustitia», secondo i parametri deontologicamente propri del consulente di rispetto. La sua valentia di canonista è presto messa in mostra, chiamato come è ad esprimere il suo parere intorno all'infallibilità papale e, dunque, intorno alla condotta del Pontefice in certi frangenti: «Prima erit, an Papa accusari possit si incorrigibilis sit in crimine, pro quo religio Christina scandalum patiat. Secunda, an Papa efficaciter obligetur ad illud quod cum voto et iuramento promisit, ita quod seipsum absolvere possit. Tertia quaestio erit, an in dictis et similibus casibus Concilium generale sit iudex contra Papam. Quarta erit de modo et forma congregandi Concilium in dictis casibus».

*D.* affronta le quattro questioni sollevate (non è possibile, nello spazio circoscritto di questo contributo, entrare nel merito delle argomentazioni sviluppate) dispiegando le sue conoscenze e competenze di canonista raffinato, pronto ad approfondire il concetto di eresia, invocato come 'colpa' di Giulio II, giusta causa per un'accusa tale da provocare 'scandalo' nella Chiesa, per concludere per una sua perseguibilità in presenza di certi presupposti.

Riguardo al secondo quesito postogli, data l'inadempienza del Pontefice riguardo alla sua promessa di convocare il concilio a distanza di due anni dalla sua elezione, vi è un'uguale risposta positiva circa la coattività dell'impegno assunto; parimenti positiva è l'argomentazione per il potere del concilio generale di ergersi a giudice in considerazione della speciale contingenza, che richiede pure particolari modalità di esecuzione riguardo alla convocazione dello stesso, di regola rientrante nella sfera dei poteri papali. Il *consilium* termina con un *Laus Deo*, quasi di rito per i responsi di *D.* e di molti altri suoi colleghi.

## 6. *Consulente originale o piegato sulla communis opinio doctorum?*

Consulente originale o piegato sulla *communis opinio doctorum*, come era costume nella sua epoca? La questione – è quasi ovvio – non può trovare una granitica risposta. Se guardiamo a certe sue affermazioni, dovremmo di certo propendere per l'originalità ed indipendenza del Nostro: «Non obstat quod dictum Feder. in d. cons. 293 videtur approbatum communiter, quia plerumque doctores nostri non perscrutantur rationes, et imitantur aves, quae quando una volat, aliae omnes sequuntur: nam, dato quod constaret quod communem opi. esset secundum decisionem Federici, communis opinio non attenditur, quando alia opinio contra communem fundata sit melioribus rationibus... et aequius illi sententiae inhaerere etiam si imperator sit in opinione contraria».<sup>59</sup>

Giureconsulto della sua epoca, non si discosta tuttavia dal costume ormai praticato dell'ossequio alla *communis opinio*<sup>60</sup>: può quindi affermare, come tanti suoi predecessori, «istam esse magis communem opinionem a qua in iudicando non est recedendum ... satis colligitur communem opinionem esse secundum Speculum quia sunt quamplures doctores qui numero et pondere excedunt tenentes contrarium»<sup>61</sup>, conscio del ruolo imprescindibile esercitato da un simile mezzo di 'stabilizzazione' di un diritto al suo tempo assai controverso, tanto più se si tratta, nel caso di specie della spettanza del lucro dotale ad Alfonso I del Carretto, vedovo della ricca nobile milanese Bianca Simonetta, figlia del ben più noto segretario ducale Angelo, di un'*opinio magis communis*, documentata dalla prevalenza dei pareri nel senso abbracciato da Decio.

Può insieme mostrarsi pronto a soluzioni equilibrate che tengano conto della varietà di opinioni presenti su un determinato profilo e scegliere in questo caso la «media via»: laddove non sia facile individuare la *magis communis* e si debba ricorrere all'*arbitrium*, vi sia perciò un margine di discrezionalità da usare, il rispetto del giusto, o meglio del non ingiusto, esigerebbe, a suo avviso, la preferenza per una soluzione *media* («qui habet iudicare ex arbitrio, non esset iniustum

<sup>59</sup> Decio, *Consiliorum... tomus secundus*, cons. 499, ff. 160v-162r, spec. n. 12, f. 161v.

<sup>60</sup> Cfr. per tutti, valido punto di partenza, l'ancora imprescindibile monografia di Luigi Lombardi, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Milano, Giuffrè, 1967, spec. pp. 124-199. Nell'ultimo cinquantennio la storiografia giuridica, cimentatasi con la letteratura consulente e la giurisprudenza dei Grandi Tribunali, ha dedicato a questi profili grande attenzione: la lista delle citazioni è troppo lunga per poterla qui riportare senza rischio di eccessive omissioni: v. comunque Mario Ascheri, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, Bologna, il Mulino, 1989, spec. pp. 185-209, 237-254 (con un elenco dei 'titoli' della produzione consiliare italiana), oltre alle monografie e ai saggi e centrati sulla produzione consiliare di singoli autori come Oldrado da Ponte (Chiara Valsecchi, *Oldrado da Ponte e i suoi Consilia: un'auctoritas del primo Trecento*, Milano, Giuffrè, 2000).

<sup>61</sup> Decio, *Consiliorum... tomus primus*, c. 283, ff. 312v-314v, spec. nr. 8, f. 313v. V. anche *Consiliorum... tomus secundus*, c. 488, ff. 147r-148v, spec. nr. 5, f. 147v: «Ex quibus constat istam esse communem opinionem, et licet nonnulli contrarium dicant, non est recedendum a communi opinione».



eligere mediam viam... Non est novum, quod propter varietatem doctorum quandoque media via eligatur») ancorando alla tradizione, rappresentata dall'autorità di Pietro d'Ancharano<sup>62</sup>, la forza delle sue idee.

Alla *communis opinio* è dunque riconosciuto un ruolo di assoluto spicco, purché non sia contraddetta da valide *rationes*, mentre un'*opinio singularis*, seppure di un grande professore consulente criminalista quale fu Bartolomeo Cipolla, è destinata a soccombere a fronte dei *plerique doctores excellentissimi*, Antonio Roselli come Francesco Capodilista o Angelo di Castro, che si sono espressi in senso contrario: «et istorum omnium opinio praevalere videtur opinioni solius Bartholomaei Veronensis et quia istorum plurium opinio videtur fundata melioribus rationibus, et iuribus, merito praevalere debet...»<sup>63</sup>.

Anche un grande consulente deve adattarsi e usare a suo vantaggio gli strumenti argomentativi dell'epoca: Decio non si sottrae ad una simile moda, senza tuttavia rimanerne schiavo e ingabbiato in una logica di acquiescenza.

<sup>62</sup> *Ibidem*, cons. 227, nr. 4, f.247r. Sul *consilium* a favore di Alfonso I del Carretto, v. *supra* nt. 49 e testo corrispondente. Infine Pietro d'Ancharano, *Consilia*, cons. 110, Lugduni, apud heredes Iacobi Giuntae, 1549, f. 86v.

<sup>63</sup> Decio, *Consiliorum... tomus secundus*, cons. 482, f. 141r. Il *consilium* di Bartolomeo Cipolla contestato, che terminava con la proposta di condanna a morte del mandante se il mandatario, eccedendo i limiti del mandato, aveva ucciso invece che solo ferire, è il cons. 34 della sua raccolta di *Consilia criminalia*, ed. Venetiis, [al segno della Fontana], 1555, ff. 81v-89v: ivi sono ricordati al f. 86 r i *consilia* di segno contrario di Antonio Roselli e di Francesco Capodilista riportati poi di seguito (mi sia consentito rinviare in proposito a quanto ho scritto in *Bartolomeo Cipolla criminalista. Un itinerario alla ricerca del sistema*, in *Bartolomeo Cipolla un giurista veronese del Quattrocento, tra cattedra, foro e luoghi del potere*. Verona, 15-16 ottobre 2004, Padova, CEDAM, 2009, pp. 2-68, spec. p. 28 ss., dedicate alla compartecipazione criminosa e, in particolare, al mandato a delinquere.